

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1631

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2007

Nuove norme in materia di personale in servizio permanente
delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle
Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad evitare talune sperequazioni ancora esistenti tra il personale in servizio permanente delle Forze armate che partecipa ai concorsi interni per l'avanzamento verticale. Inoltre, introduce correttivi necessari per la tutela del personale femminile recentemente entrato a far parte delle Forze armate.

Il comma 1 dell'articolo 1 è finalizzato ad allineare talune previsioni, attualmente vigenti, fra il personale militare (ufficiali in ferma prefissata, marescialli, sergenti che vengono immessi nel ruolo degli ufficiali del ruolo speciale) anche ai volontari in servizio permanente che partecipano al concorso nei ruoli sergenti delle Forze armate.

In particolare si prevede: la nomina a Sergente per i vincitori dei concorsi all'inizio e non alla fine del corso applicativo; la durata dello stesso corso non superiore ai tre mesi invece degli attuali dieci mesi circa; il rinvio al corso successivo e la tutela giuridica per le donne che, vincitrici del concorso, non possono frequentarlo per impedimenti previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela della maternità).

Il comma 2 è finalizzato ad ampliare, nei concorsi per i ruoli dei marescialli, l'entità

dei posti che vengono riservati a scapito dei provenienti dai civili ai concorrenti già in servizio nelle Forze armate in qualità di sergenti o volontari in servizio permanente. In particolare, per gratificare personale in possesso di pregevole esperienza maturata nel corso degli anni, in operazioni di alta valenza tecnico-professionale, si eleva dal 30 per cento al 50 per cento l'entità dei posti riservati ai concorrenti provenienti dai militari in servizio, ripartendo tale incremento in parti uguali tra i concorrenti della categoria sergenti (+10 per cento) e della categoria volontari in servizio permanente (+10 per cento). Inoltre, si prevede che nei concorsi per l'immissione nei ruoli marescialli non vi siano più differenze culturali tra i concorrenti, che devono ora essere tutti in possesso del diploma di scuola media superiore. Contestualmente si prevede una sola graduatoria di fine corso per tutti i frequentatori, considerato che essi sono ora in possesso di uguali requisiti di accesso al concorso.

L'insieme dei provvedimenti è privo di oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Amministrazione dello Stato in quanto, si prevedono minori spese rispetto alla situazione attuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, è sostituito dal seguente:

«2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi nominati sergenti sono ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non superiore a tre mesi. L'anzianità relativa è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

c) al comma 3, lettera *a)*, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

d) al comma 3, lettera *a)*, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-*bis*) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

e) al comma 3, lettera *b)*, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

